



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

ORDINANZA

- art. 50 D. Lgs. 267/2000
- art. 54 c. 1 D. Lgs. 267/2000

ORDINANZA N. 000005

Lì: 08.02.2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA AL TRANSITO E ALLA SOSTA VEICOLARE DELLA VIA TIMPAFORCA, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STESSA VIA.

IL SINDACO

Rilevato che nel periodo dal 9 febbraio 2022 ore 8:00 fino al giorno 10 febbraio 2022 ore 8:00 ossia per il tempo utile in merito all'asestamento e l'asciugatura del calcestruzzo messo in opera, i lavori relativi saranno eseguiti dagli operai comunali;

Dato atto altresì che la chiusura così disposta non crea alcun intralcio alla viabilità principale in quanto strada secondaria;

Avute presenti le caratteristiche tecniche della strada in questione;

Visto il Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e relativi modifiche ed aggiornamenti;

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n.495;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

La chiusura al transito e alla sosta veicolare della strada via Timpaforca, con decorrenza **9 febbraio 2022 ore 8:00** e fino al **10 febbraio 2022 ore 8:00**.

DISPONE

Che la segnaletica, per la chiusura della strada sia interamente a carico del comune, che si assume l'onere della predisposizione e posa della necessaria segnaletica stradale.

AVVERTE

Che la segnaletica deve rispettare la normativa vigente (Codice della Strada e regolamento d'Esecuzione);

Che ogni responsabilità civile e penale conseguente sinistri stradali per omessa e non regolare segnaletica, resta a carico del richiedente.

Che la presente sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio e avvisi da affiggere lungo le vie cittadine, con particolare riguardo a quelle interessate alla chiusura.

AVVERTE ALTRESI'

Che ai sensi dell'articolo 3 della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30/04/92 n.285.

E' fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.



Il Sindaco

Dott. Girolamo Bertolami